



**Consulenti del Lavoro**  
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
e-mail [consigionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoro.it)  
pec: [consigionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoropec.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 24 aprile 2013  
Prot. n. 0004426/U/24  
Circolare n. 1093

Allegati: ==

**VIA E-MAIL**

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL.SS.

e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei  
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL.II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale delle relazioni industriali e  
dei rapporti di lavoro  
Divisione V  
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale  
Affari Civili e Libere Professioni  
00186 ROMA

Al Signor Presidente del  
Consiglio di Amministrazione ENPACL  
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di  
Categoria  
LL.SS.

**Oggetto: Professionisti obbligo stipula polizza assicurativa.**

Com'è noto l'art. 5, comma 1, del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 dispone che a decorrere dal 15 agosto 2013 il professionista, a tutela del cliente, sia tenuto a stipulare anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali, idonea assicurazione che comprenda anche le attività di custodia dei documenti dei valori ricevuti dallo stesso.

Dalla norma sopra citata, emergono sostanzialmente due profili, il primo riguardante il contenuto dell'obbligo, il secondo l'individuazione dei soggetti tenuti ad adempierlo.



Per quanto riguarda il primo profilo, è di tutta evidenza che la finalità della polizza assicurativa è quella di coprire la "responsabilità civile" ed è, dunque, volta all'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'attività professionale esercitata dal professionista e arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze ed omissioni conseguenti a condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave) inclusa la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Restano ovviamente esclusi dall'ambito di operatività della polizza i danni conseguenti a condotte di natura dolosa.

In merito al secondo profilo, "individuazione dei soggetti tenuti alla stipula della polizza", la norma pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti all'ordine, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro esercitino **effettivamente** l'attività professionale. In altri termini, non è la semplice iscrizione all'ordine che determina l'obbligo di stipula della polizza ma, l'ulteriore condizione di svolgimento dell'attività professionale.

Su quest'ultima condizione, lo scrivente Consiglio Nazionale ritiene opportuno soffermarsi sul criterio di effettività, quale "criterio-guida" dell'applicazione della normativa di legge. In particolare, l'applicazione del criterio dell'effettività diviene decisivo nel caso in cui gli iscritti all'albo svolgano la propria prestazione intellettuale esclusivamente in qualità di dipendenti o di ausiliari, **sotto la direzione e responsabilità di altri professionisti** e non siano titolari di deleghe o mandati professionali presso Enti, Istituzioni o privati.

Nei suddetti casi, si ritiene che non possa configurarsi l'obbligo assicurativo. Quando, infatti, i professionisti di cui al paragrafo precedente, rivestono la qualifica di dipendente operano su incarico del datore di lavoro e, dunque, ai sensi dell'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti) il datore di lavoro è responsabile con imputazione oggettiva, in quanto trattasi di espletamento di una mansione su incarico e nell'interesse di un altro soggetto.

Nell'ipotesi in cui i professionisti operino in qualità di ausiliari di altri professionisti intellettuali, per questi ultimi – ancorché iscritti all'ordine, ma ausiliari di altri professionisti – non si configura l'obbligo assicurativo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2232 e 1228 c.c.. I professionisti ausiliari e dipendenti, infatti, non hanno un rapporto contrattuale diretto con il cliente creditore della prestazione e, dunque, questi non ha un'azione diretta contro di essi per l'adempimento.

Da ultimo, torna utile sottolineare che, il Consiglio Nazionale ha stipulato una convenzione con la primaria compagnia "AIG EUROPE LIMITED" a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale dei Consulenti del Lavoro, dove all'art. 20 "oggetto dell'assicurazione" viene espressamente convenuto che la garanzia opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per perdite patrimoniali che sono involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Marina E. Calderone)